



Prot. 9468/2018

Roma, 16 marzo 2018

CIRCOLARE ENPAPI N.1/2018

OGGETTO: CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232.

• TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN REGIME DI CUMULO

L'art. 1, comma 195, della Legge n. 232 del 2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla Legge n. 228 del 2012, ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti agli Enti di Previdenza di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all'art. 1, comma 239, della Legge n. 228 del 2012, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

- Pensione di vecchiaia in cumulo

Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia si perfeziona in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che la pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 24 della Legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi accreditati presso le gestioni interessate. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi. Nel caso pertanto, di cumulo con periodi di contribuzione in un Ente che preveda un'età di pensionamento più alta (es. INPS), la quota di competenza ENPAPI potrà essere erogata solo alla maturazione dei requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 24 della Legge n. 214 del 2011.

La pensione di vecchiaia in cumulo non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017. Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli previsti dal comma 239 della Legge 228 del 2012; in alternativa, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti.

La facoltà di cumulo può essere esercitata solo nel caso in cui il richiedente non sia già titolare di trattamento pensionistico diretto presso una delle gestioni interessate.



- **Pensione anticipata in cumulo**

Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai fini dell'accesso alla pensione anticipata può essere richiesto solo nel caso in cui il richiedente non sia già titolare di trattamento pensionistico diretto presso una delle gestioni interessate.

Il diritto al trattamento di pensione anticipata si consegue esclusivamente con i requisiti di anzianità contributiva previsti dal comma 10 dell'art. 24 della Legge n. 214/2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita, ai sensi di legge.

Di seguito la tabella dei requisiti per l'ammissione a pensione anticipata mediante cumulo:

Anno	Uomini	Donne
Dal 2017 al 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 2019 al 2020	42 anni e 10 mesi *	41 anni e 10 mesi *

* Requisito da adeguare alla speranza di vita

La pensione anticipata in regime di cumulo, in presenza dei requisiti richiesti, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, comunque, non prima del 1° febbraio 2017.

- **Pensione di inabilità in cumulo**

Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo, tenuto conto del rinvio all'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo n. 42 del 2006 in materia di totalizzazione, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

L'accertamento della sussistenza del requisito sanitario deve essere effettuato dall'Ente di ultima iscrizione.

La decorrenza della pensione di inabilità, in presenza di tutti i requisiti richiesti, è fissata al primo del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima del 1° febbraio 2017.

La facoltà di cumulo non può essere esercitata ai fini dell'assegno d'inabilità.



- **Pensione ai superstiti in cumulo**

La facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione indiretta ai familiari superstiti di un iscritto deceduto a partire dal 1° gennaio 2017, anche nel caso in cui il de cuius risultasse in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni previdenziali di cui al già citato comma 239.

In particolare, il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si tiene conto della somma dei periodi di iscrizione e contribuzione non coincidenti risultanti presso tutte le gestioni previdenziali ove il dante causa sia stato iscritto. Resta fermo che la titolarità in capo al dante causa di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239, preclude l'esercizio della facoltà di cumulo da parte dei superstiti.

Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica.

La decorrenza della pensione indiretta, in presenza di tutti i requisiti richiesti, è fissata al primo del mese successivo al decesso del dante causa e, comunque, non prima del 1° febbraio 2017.

• **CALCOLO DELLA PENSIONE IN REGIME DI CUMULO**

La quota di trattamento pensionistico a carico di ENPAPI è determinato in rapporto ai periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso la Cassa stessa secondo le regole di calcolo previste dal vigente Regolamento di Previdenza. Si precisa che, ai fini della misura del trattamento pensionistico pro-quota, vengono presi in considerazione tutti i periodi di iscrizione e contribuzione accreditati nella singola gestione previdenziale, indipendentemente dallo loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Si rammenta che, ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili in regime di cumulo, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.

Le quote di pensione ENPAPI, liquidate in regime di cumulo, sono determinate secondo il sistema contributivo e non sono soggette all'integrazione al minimo.

Per quanto concerne la conversione dei periodi di iscrizione ai fini del cumulo si rinvia a quanto disciplinato nella circolare INPS n. 140/2017.



• **ENTE COMPETENTE ALLA GESTIONE DELLA DOMANDA**

La domanda è presentata all'Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l'assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell'evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell'assicurato scegliere l'Ente/Cassa cui presentare la domanda.

• **ITER PROCEDURALE**

L'iter procedurale delle domande di pensione mediante cumulo e il pagamento dei trattamenti pensionistici è rimandato ad apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta con l'INPS. L'Istituto pubblico conserverà la funzione di Ente liquidatore in analogia a quanto già avviene per la totalizzazione.

Il Presidente

Mario Schiavon